



Mercoledì 08/05/2024

Titolare effettivo: la conferma con il bilancio?

A cura di: Studio Valter Franco

La prima comunicazione del titolare effettivo al Registro Imprese (quella che scadeva il 11 dicembre 2023, poi sospesa dal TAR del Lazio) non Ã lâ€™unico adempimento da assolvere in materia, poichÃ©, come peraltro indicato a pagina 9 del Manuale Unioncamere sul titolare effettivo, occorre annualmente procedere alla conferma dei dati, entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dallâ€™ultima conferma, cosÃ¬ come indicato nel comma 3 dellâ€™articolo 3 del Decreto Ministero dellâ€™Economia e delle Finanze n. 55 dellâ€™11 marzo 2022 pubblicato sulla G.U. 121 del 25 maggio 2022 che testualmente recita

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolaritÃ effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che da' luogo a variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalitÃ giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Delle avvenute comunicazioni e' rilasciata contestuale ricevuta.

Ora nel manuale operativo per il deposito dei bilanci al Registro delle Imprese â€ campagna bilanci 2024 predisposto da Unioncamere â€ versione del 18 marzo 2024 â€ salvo che mi sia sfuggito â€ nessun riferimento viene fatto alla conferma del titolare effettivo: me ne sono chiesto il perchÃ© e sono giunto alla seguente conclusione.

La comunicazione del titolare effettivo, cosÃ¬ come le variazioni, comportano il fatto che la â€distintaâ€ debba essere firmata digitalmente da un amministratore (il manuale operativo di Unioncamere relativo al titolare effettivo indica espressamente che â€non sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modelloâ€) mentre la domanda di deposito del bilancio puÃ² essere firmata digitalmente o da un amministratore della societÃ o come avviene nella maggioranza dei casi da parte di un professionista incaricato; in merito alla conferma del titolare effettivo questa potrebbe a mio avviso avvenire solo se il bilancio venga depositato da un amministratore con firma digitale dellâ€™amministratore medesimo. Per ovviare a tale limitazione potrebbe essere inserita una doppia funzionalitÃ, cioÃ¬ nel deposito del bilancio vi sarebbe un allegato (quello della conferma del titolare effettivo) che dovrebbe essere unicamente sottoscritto da un amministratore.

A questo punto sembra piÃ¹ logico creare uno â€cascenziarioâ€ delle pratiche del titolare effettivo ed eseguire la conferma entro i dodici mesi dalla prima comunicazione, nel caso non siano intervenute nel frattempo variazioni.

Quanto sopra ha validitÃ unicamente per le imprese dotate di personalitÃ giuridica, mentre i trust e le persone giuridiche private (ai sensi D.P.R. 361/2000 e gli E.T.S. con personalitÃ giuridica ai sensi art. 22 del D.lgs. 117/2017 pur facendo riferimento il Decreto M.E.F. 55/2022 allâ€™art. 1 lettera h alle persone giuridiche private che acquistano personalitÃ giuridica solo ai sensi del D.P.R. 361/2000) dovranno tenere conto della scadenza entro i dodici mesi dalla prima comunicazione o dalla comunicazione di variazione. Per gli ETS che erano in precedenza giÃ in possesso di personalitÃ giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000 e che hanno ora richiesto il riconoscimento della personalitÃ giuridica ai sensi dellâ€™articolo 22 del D.lgs. 117/2017 personalmente ritengo non si debba procedere ad alcuna variazione, mentre per gli ETS che non erano in possesso di personalitÃ giuridica ed ora la richiedono ai soli sensi del predetto articolo 22, non avendo in precedenza inoltrato alcuna pratica relativa al titolare effettivo, il riconoscimento ora della personalitÃ giuridica obbliga alla comunicazione entro trenta giorni dal predetto riconoscimento. Manuale Unioncamere â€ paragrafo 1.3.3. Comunicazioni periodicheâ Indipendentemente dalla



circostanza che intervengano variazioni della titolarit  effettiva,   prevista una comunicazione periodica annuale. Lo stabilisce l'art. 3 comma 3 del Decreto (55/2022): "Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalit  giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio". Quindi le societ  gi  ricordate, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini devono periodicamente comunicare la loro titolarit  effettiva anche se nulla sia cambiato rispetto all'ultima comunicazione presentata. L'adempimento deve essere effettuato entro 12 mesi dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma

Rag. Valter Franco